



Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 -- **Plesso "CARRARA GIOIA"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP03R - Via G. Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G. Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "V. AMANDO VESCOVO"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP021 Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752. **Plesso. "BATTISTI - FERRARIS"** - Scuola Secondaria di I grado - C.M. BTMM8AP01V - Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail: BTIC8AP00T@istruzione.it e-mail PEC: BTIC8AP00T@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.btic8ap00t.edu.it/> Albo Online <https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29434> Amministrazione trasparente <https://trasparenza-pa.net/?codici=SC29434> Codice Meccanografico: **BTIC8AP00T** - Codice Fiscale: **92081870724** - Codice IPA: **WBOK9VCY** Codice Univoco AOO: **A66ZJNM**



Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)
Dr. Domenico COSMAI

PERMESSI

Il/La sottoscritto-a	Nome	Cognome	CF
<input type="checkbox"/> docente in servizio	<input type="checkbox"/> Assistente amministrativo in servizio	<input type="checkbox"/> Collaboratore scolastico in servizio	IC "S. G. Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie

Il soggetto richiedente deve spuntare la casella interessata

chiede

di poter usufruire della seguente tipologia di **PERMESSO**

13

ISTITUTO	TIPOLOGIA	Normativa
Permesso da LEGGE SPECIFICA	giornaliero	Legge 104/1992
Data di richiesta	Durata assenza da a	Giorni complessivi

Parte a cura della segreteria e dello staff del Dirigente e di DSGA

<input type="checkbox"/> Rispetto limiti quantitativi (3 g al mese) Normativa - Controllo di segreteria - Sigla assistente amministrativo	<input type="checkbox"/> Rispetto tempistica di richiesta Contratto di Istituto - Controllo di segreteria - Sigla assistente amministrativo	<input type="checkbox"/> sufficiente autodichiarazione <input type="checkbox"/> necessario documento specifico Normativa - Controllo di segreteria - Sigla assistente amministrativo	<input type="checkbox"/> Sostenibilità organizzativa Normativa - Controllo di staff Dirigente Scolastico - Sigla componente staff - Controllo DSGA - sigla DSGA
PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE			
<input type="checkbox"/> SI			
<input type="checkbox"/> NO - il permesso è sospeso a meno che non si dimostri che la programmazione compromette il diritto del disabile Normativa - Controllo di segreteria - Sigla assistente amministrativo			
PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE 1° giorno	PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE 2° giorno	PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE 3° giorno	

Il soggetto deputato al controllo deve spuntare e siglare la casella interessata

Vista e valutata la domanda

- Si concede
 NON si concede per le seguenti motivazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico COSMAI

<p>La Legge n. 104 del 1992 riconosce al lavoratore che assiste un familiare disabile la possibilità di avvalersi di permessi retribuiti detti PERMESSI per la Legge 104/1992. Il lavoratore</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> può usufruire di tre giorni al mese per assistere il familiare con disabilità. <input type="checkbox"/> può utilizzare questi permessi anche in modo frazionato, con riposi di due ore o di un'ora al giorno (a seconda se l'orario di lavoro sia o meno di almeno di sei ore giornaliere). <input type="checkbox"/> il limite di tre giorni di permesso può essere superato quando il lavoratore deve assistere più familiari disabili. È possibile cumulare i permessi per ogni familiare assistito passando da tre a sei giorni al mese ma a determinate condizioni <ul style="list-style-type: none"> • se il lavoratore deve assistere il coniuge, parenti o affini entro il primo grado <ul style="list-style-type: none"> • i sei giorni di permesso possono essere riconosciuti anche per l'assistenza a familiari ed affini entro il secondo grado, ma solo se i genitori o il coniuge del parente da assistere hanno compiuto 65 anni, sono morti oppure sono affetti da patologie invalidanti. • se l'assistenza, da parte del lavoratore, al secondo disabile sia INDISPENSABILE: cioè, BISOGNA DIMOSTRARE che non ci sono altri soggetti che possono assistere la persona con disabilità. • se il lavoratore DEVE NECESSARIAMENTE prestare assistenza ai due familiari disabili con modalità e tempi tra loro diversi: se il lavoratore può contemporaneamente assistere i due familiari con disabilità, l'INPS non riconosce i sei giorni mensili. <p>Modalità di fruizione dei permessi legge 104</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ad inizio anno scolastico la Dirigenza Scolastica chiede al personale docente e ATA <ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92. <ul style="list-style-type: none"> • questa pianificazione <ul style="list-style-type: none"> - deve essere disponibile come DOCUMENTO in segreteria - permette di concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso fermo restando che in dimostrate situazioni di urgenza le giornate possono essere modificate. - I 3 giorni devono essere possibilmente non ricorrenti <input type="checkbox"/> E' necessario rispettare la Circolare applicativa INPS n. 45 dell'1.03.2011 sulle modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità; al punto 2.1 si precisa che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione". <input type="checkbox"/> La facoltà del Dirigente Scolastico come Datore di Lavoro di richiedere la programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992 - purché non si dimostri che programmare possa compromettere il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza- è riconosciuta dagli Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del MLPS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la LEGITTIMITA' e la FACOLTA' facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza. <input type="checkbox"/> I giorni fruiti: <ul style="list-style-type: none"> • sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 133/08); • sono coperti da contribuzione previdenziale; • sono utili a tutti gli effetti; • non riducono le ferie; • non riducono la tredicesima; • non sono soggetti a recupero. • sono tre al mese; • sono fruiti esclusivamente a giorni (per i docenti) • sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti; • Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ore <input type="checkbox"/> L'articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: <ul style="list-style-type: none"> • I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. <input type="checkbox"/> Uso improprio dei permessi <ul style="list-style-type: none"> • Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, il personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 deve avere contezza del fatto che pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza. • La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.
--